

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 marzo 2012**  
— Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-524/10) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 296-298 — Regime comune forfettario dei produttori agricoli — Percentuale forfettaria di compensazione di livello zero)*

(2012/C 126/02)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)

*Convenuta:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 296-298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari — Percentuale forfettaria di compensazione di livello zero

**Dispositivo**

- 1) *Applicando ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in quanto li esenta dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e comporta l'applicazione di una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296-298 della suddetta direttiva.*
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) *La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 30 del 29.1.2011.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2012** —  
Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-596/10) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di tassi ridotti di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli)*

(2012/C 126/03)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e M. Afonso, agenti)

*Convenuta:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. - S. Pilczler e B. Beaupère-Manokha, agenti)

*Interveniente:* Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente e N. Travers e de G. Clohessy, barristers)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 96-99 e dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli

**Dispositivo**

- 1) *Applicando tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto alle operazioni relative agli equidi e, segnatamente, ai cavalli, quando questi non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 96-99 della direttiva 2006/112/CE*

del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III di essa.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

3) L'Irlanda sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 72 del 5.3.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale**

(Causa C-251/11) (<sup>1</sup>)

*(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti — Trasformazione dell'ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell'ultimo contratto a tempo determinato)*

(2012/C 126/04)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Rennes

#### Parti

Ricorrente: Martial Huet

Convenuta: Université de Bretagne Occidentale

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Rennes — Interpretazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell'ultimo contratto a tempo determinato in caso di trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Principi di equivalenza e di non riduzione del livello di tutela precedente

#### Dispositivo

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva

1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescrive la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all'interessato quando l'oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.

(<sup>1</sup>) GU C 238 del 13.8.2011.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat**

(Causa C-227/11) (<sup>1</sup>)

*(Articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voce doganale — Analizzatori di rete — Classificazione — Valore giuridico di un parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane)*

(2012/C 126/05)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

#### Parti

Ricorrente: DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem — Validità del regolamento (CE) n. 129 della Commissione, del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che modifica il regolamento (CE) n. 955/98 (GU L 25, pag. 37) — Analizzatori di rete